

Esclusa la successione nel contratto di affitto per insussistenza della qualifica di coltivatore diretto in capo all'erede

Cass. Sez. III Civ. 8 febbraio 2016, n. 2370 - Petti, pres.; Amendola, est.; Fresa, P.M. (conf.) - Z.C. ed a. (avv. Grillo) c. T.G. ed a. (avv. Corea). (*Conferma App. Catanzaro 17 settembre 2011*)

Contratti agrari - Affitto a coltivatore diretto - Morte dell'affittuario - Successione - Esclusione per insussistenza della qualifica di coltivatore diretto in capo all'erede (invalido civile totale).

(*Omissis*)

FATTO

Il presente ricorso trae origine dalla domanda proposta da Z. A. innanzi al Tribunale di Catanzaro, sezione specializzata agraria, al fine di sentire accertare: a) che tra M.F., e Ch.Sa., madre dell'attore, era stato stipulato verbalmente, nell'anno 1964, un contratto di affitto agrario, avente ad oggetto il fondo denominato (*omissis*), sito nel Comune di (*omissis*); b) che nel rapporto, a seguito del decesso dell'affittuaria, era subentrato l'esponente; c) che sul terreno erano stati eseguiti miglioramenti che ne incrementavano il valore.

Resisterono i convenuti.

Con sentenza depositata in data 11 agosto 2010 il giudice adito rigettò la domanda.

Proposto gravame, la Corte d'appello, con la sentenza ora impugnata, depositata il 17 settembre 2011, lo ha respinto.

Il ricorso di Z.S., C., D. e R., eredi di Z.A., deceduto nelle more, è affidato a sei motivi. Hanno resistito con controricorso C.D. e M.G., T.G. e M.A..

DIRITTO

1.1 Con il primo motivo, articolato in due profili, gli impugnanti lamentano violazione della L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 6, degli artt. 116, 421 e 445 c.p.c., art. 269 c.c., L. 12 maggio 1984, n. 222, art. 2; L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 13, L. 11 febbraio 1980, n. 18, art. 1.

Oggetto delle critiche è anzitutto l'affermazione della Corte territoriale secondo cui correttamente era stata rigettata la domanda di accertamento dell'avvenuta successione nel rapporto di affitto agrario, per l'insussistenza della qualifica di coltivatore diretto in capo ad Z.A., essendo emerso, da informazioni richieste all'Inps, ex art. 213 c.p.c., che questi percepiva, a far tempo dal 1 settembre 1981, un assegno di accompagnamento in quanto invalido civile totale.

Rilevano per contro gli esponenti che l'indennità di accompagnamento, a differenza della pensione di inabilità, non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa.

Sotto altro profilo i ricorrenti contestano l'affermazione della Corte territoriale secondo cui neppure aveva senso ipotizzare, ai fini dell'attribuzione della qualifica di coltivatore diretto, che lo Z. svolgesse esclusivamente attività direttiva e gestionale, considerato che, nello specifico, il fondo era di modestissime dimensioni e tale, quindi, da non giustificare una suddivisione dei compiti implicante l'esercizio, da parte di uno dei componenti, di siffatta attività.

A confutazione di tali affermazioni, gli impugnanti richiamano in chiave critica le deposizioni dei testi escussi, concordi nel riferire che il fondo era stato coltivato dalla Ch., con l'ausilio dei figli, e, morta la Ch., da Z.A., coadiuvato dai suoi familiari, di talchè erroneamente il giudice di merito avrebbe escluso che egli aveva svolto mansioni di direzione personale nonché prestazioni materiali meno pesanti rispetto a quelle espletate dagli altri.

1.2 Con il secondo mezzo, erroneamente rubricato come terzo, denunciando vizi motivazionali, ex art. 360 c.p.c., n. 5, gli esponenti sostengono che il giudice di merito avrebbe fatto malgoverno delle prove acquisite, dalle quali era emersa, in maniera incontrovertibile, la qualifica di coltivatore diretto del loro dante causa, e ciò tanto più che era stata anche vanamente chiesta la nomina di un consulente tecnico d'ufficio al fine di verificare la forza lavorativa dei componenti della famiglia coltivatrice.

1.3 Con il terzo motivo (rubricato come quarto), si deduce mancanza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, perchè il giudice di merito, dopo avere chiesto all'Inps informazioni scritte al fine di accertare in concreto la capacità lavorativa di Z.A., non aveva ritenuto di dover disporre la richiesta consulenza tecnica d'ufficio.

2 Le censure, che si prestano a essere esaminate congiuntamente per la loro evidente connessione, sono prive di pregio. Merita evidenziare che il decidente, dopo avere esplicitato che Z.A. era risultato, in forza delle informazioni fornite dall'Inps, privo dei requisiti fisici indispensabili per poter contribuire direttamente e personalmente alla coltivazione del fondo e dopo avere escluso che quello in contestazione fosse di dimensioni tali da rendere plausibile l'utilità di un'attività di direzione e coordinamento, da parte di uno dei componenti della famiglia coltivatrice, ha evidenziato: a) che non era stato comunque dimostrato lo svolgimento di un siffatto tipo di attività, da parte dell'attore, il quale si era limitato a dedurre di avere coltivato personalmente il terreno, insieme ai propri familiari; b) che, se certamente lo

svolgimento di un'attività lavorativa non era incompatibile con l'indennità di accompagnamento, potendo questa essere impiegata anche per rendere l'assistito abile al lavoro, nello specifico non era mai stato dimostrato e neppure dedotto che essa assolvesse a tale funzione.

3. Ora, a ben vedere, i ricorrenti, a fronte dei puntuali rilievi addotti dal decidente a sostegno della scelta decisoria adottata, qui sinteticamente riportati, si sono limitati a reiterare genericamente che vi era la personale partecipazione dello Z. all'attività agricola, richiamando i principi giuridici della materia, in punto di condizioni essenziali ai fini del riconoscimento della qualifica di coltivatore diretto, senza chiarire in cosa effettivamente consistesse l'attività direttiva della conduzione del predio pretesamente svolta dallo Z.; come e perchè essa, oltre che compatibile con lo stato di invalidità dell'attore, era comunque economicamente necessaria e utile; e, soprattutto, quali fossero le allegazioni e le prove versate in atti indicative di siffatti profili della pretesa azionata, delle quali il giudice di merito avrebbe fatto malgoverno.

Ne deriva che le esposte doglianze difettano di decisività, perchè non attaccano i nuclei argomentativi essenziali del provvedimento impugnato. E l'aspecificità delle censure - è bene ricordarlo - si risolve nella sostanziale assenza di critiche alla valutazione del giudice di merito.

4.1 Con il quarto mezzo (rubricato come quinto), gli impugnanti prospettano violazione degli artt. 112 e 437 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3, con riferimento al rigetto della domanda di accertamento del diritto del loro dante causa all'indennità per i miglioramenti apportati al fondo.

Le censure si appuntano contro l'affermazione della Corte territoriale secondo cui la relativa pretesa era stata avanzata dallo Z. in proprio, sul presupposto del suo subingresso nell'unico rapporto agrario, già facente capo alla madre, di talchè correttamente essa era stata disattesa, una volta negata la qualifica di coltivatore diretto in capo al deducente.

Sostengono per contro gli impugnanti che il loro dante causa aveva agito in qualità di erede della madre, avendo chiesto, sia in primo che in secondo grado, l'accertamento che, in pendenza del rapporto agrario, gli affittuari avevano apportato notevoli migliorie al fondo.

4.2 Con il quinto motivo (rubricato come sesto), i ricorrenti denunciano, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè difetto di motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Le critiche hanno ad oggetto la negativa valutazione degli esiti della prova orale volta a dimostrare che la concedente aveva dato il suo assenso alla esecuzione degli interventi migliorativi, laddove i testi erano stati estremamente chiari nel confermare l'autorizzazione della concedente al piantamento di alberi di ulivo e da frutto.

5 Anche tali doglianze, la cui inerenza alla medesima questione ne consente l'esame contestuale, non hanno fondamento.

Mette conto evidenziare che la Corte d'appello ha anzitutto escluso che la domanda di accertamento del diritto all'indennità fosse stata avanzata dall'attore quale erede dell'affittuaria, ritenendola per contro azionata in proprio, e cioè sul presupposto, del subingresso dell'attore nel rapporto agrario di cui era stata parte la madre. In tale contesto ha quindi ritenuto corretta la decisione di rigetto della relativa pretesa, una volta negata quella successione nell'affitto che ne costituiva il presupposto.

Ha poi aggiunto il decidente che neppure era stato dimostrato il preventivo consenso della concedente alla esecuzione degli interventi migliorativi, consenso necessario, della L. n. 203 del 1982, ex art. 17, al riconoscimento del reclamato emolumento, negativamente valutando gli esiti della prova orale espletata sul punto. Ha rilevato, in proposito, che, anche a prescindere dalla scarsa attendibilità dei testi, non era dato evincere a quale tipologia di innovazioni la M. avesse acconsentito, non mancando di rilevare, in chiave di implausibilità della ricostruzione dei fatti posta a base della pretesa azionata, che esse sarebbero state eseguite in due riprese, a oltre un decennio di distanza dall'autorizzazione rilasciata.

Questo significa che la Corte d'appello ha basato la sua decisione su due autonome rationes decidendi, ciascuna idonea da sola a sorreggerla.

6 Orbene, con riguardo alla seconda delle prospettate linee motivazionali, osserva il collegio che lo schema valutativo seguito dal giudice di merito è assolutamente in linea con la consolidata giurisprudenza di questo giudice di legittimità secondo cui, in materia di contratti agrari, il diritto all'indennità riconosciuto all'affittuario, ai sensi della L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 17, presuppone il preventivo consenso del concedente (o, in difetto, l'autorizzazione dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura), consenso che deve sostanziarsi in una manifestazione di volontà che specifichi la natura, le caratteristiche e le finalità degli interventi migliorativi, non essendo sufficiente un'autorizzazione meramente generica per tipi e/o categorie di opere (cfr. Cass. civ. 28 settembre 2011, n. 19789).

7 Ne deriva che le critiche alla valutazione degli esiti della espletata istruttoria, segnatamente svolte nel quinto motivo, hanno ad oggetto una valutazione di stretto merito, adeguatamente motivata e quindi insindacabile in sede di legittimità: esse sono invero incentrate su una diversa lettura delle deposizioni testimoniali relative all'assenso della concedente alla esecuzione dei pretesi miglioramenti, laddove non può essere considerato nè vizio logico della motivazione nè, tanto meno, error iuris, la maggiore o minore rispondenza della ricostruzione operata dal decidente alle circostanze emerse nel corso del processo o una esposizione dei dati che non instauri tra gli stessi il collegamento ritenuto più opportuno e più appagante, in quanto tutto ciò rimane all'interno della possibilità di apprezzamento del contesto fattuale di riferimento e, non contrastando con la logica e con le leggi della razionalità, appartiene al convincimento del decidente, senza renderlo in alcun modo viziato.

In realtà le censure, attraverso la surrettizia evocazione di violazioni di norme giuridiche e di vizi motivazionali, affatto inesistenti, sono volte esclusivamente a sollecitare una rivalutazione dei fatti e delle prove, preclusa in sede di legittimità.

Valga al riguardo considerare che ciò di cui i ricorrenti si dolgono è esclusivamente la difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove operato dalla Corte territoriale rispetto a quello da essi preteso, in spregio al principio per cui spetta solo al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo, salvo i casi tassativi in cui è la legge stessa ad assegnare alla prova un valore legale (confr. Cass. civ., 6 marzo 2008, n. 6064).

8. La ritenuta infondatezza delle critiche a una delle due rationes decidendi enunciate dal giudice di merito rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (cfr. Cass. civ. 14 febbraio 2012, n. 2108).

Il ricorso è respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

(Omissis)